

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione specializzata per la proprietà industriale
ed intellettuale

R.G. 32219-1/11 - G.I. dott. Marangoni

Il giudice;

visto il ricorso ex art. 129 e 130 C.P.I.
depositato nell'interesse della LAMBRETTA SCOOTERS
LIMITED, convenuta nella causa di merito instaurata
da MOTOM ELECTRONICS GROUP s.p.a. che prospetta
oltre alla resistenza alle domande ivi svolte da
parte attrice nei suoi confronti anche la
proposizione di domande in via riconvenzionale
incentrate sull'avvenuta risoluzione del contratto
di licenza ~~intercorso tra le parti ed il~~
risarcimento dei danni, domande fondate
sull'allegazione di diverse violazioni agli
obblighi contrattualmente incombenti sulla
licenziataria;

rilevato che, in particolare, tra gli inadempimenti
dedotti risulterebbero evidenziati dall'odierna
ricorrente il mancato pagamento delle *royalties*, il
mancato assolvimento dell'obbligo di *reporting*
attinente al numero dei prodotti venduti, ai prezzi
praticati e dell'entità delle scorte, dati

evidentemente strumentali alla determinazione della misura delle *royalties* dovute trimestralmente, oltre alla violazione dell'obbligo di sottoporre alla licenziante i nominativi dei soggetti distributori per l'approvazione;

che dalla documentazione prodotta dalla ricorrente risulterebbe che lo scooter a marchio *LAMBRETTA* prodotto da MOTOM ELECTRONICS GROUP s.p.a. sarebbe attualmente in vendita presso numerosi distributori e rivenditori in Italia ed all'estero senza che la licenziante abbia avuto informazione alcuna sulle circostanze innanzi citate;

che sussiste pertanto il *fumus boni iuris* necessario per l'adozione del provvedimento di ~~descrizione richiesto, volto ad ottenere elementi~~ probatori di sicuro riscontro circa l'effettivo numero di scooters prodotti e commercializzati al fine di verificare l'effettivo andamento dell'attività produttiva, sia in relazione alla violazione dell'obbligo di *reporting* da parte della licenziataria, sia ai fini della determinazione delle *royalties* dovute o comunque - ove confermata la risoluzione del contratto - del danno risarcibile;

che il protrarsi del comportamento inadempiente rende necessaria l'esecuzione *inaudita altera parte* del provvedimento di descrizione, risultando necessario assicurare piena attendibilità dei dati necessari ai fini di causa;

p.q.m.

1) autorizza la ricorrente LAMBRETTA SCOOTERS LIMITED a procedere nei confronti di MOTOM ELECTRONICS GROUP s.p.a. - presso le sue sedi legali ed operative, punti vendita, sedi distaccate, magazzini, pertinenze e locali comunque in uso della stessa - e presso chiunque ne faccia commercio (quali, ove necessario, LAMBRETTA MOTOLIFE ITALIA s.p.a. in Roma, Via Panama 68; K2 OIL s.r.l. in Venezia, via Cappelletto 18; LIFE LONGARI & LOMAN s.r.l., in Bologna, via San Donato 169; DRM LAMBRETTA INTERNATIONAL s.r.l., in Napoli, Via Chiatamone 27; INDUSTRIE AERONAUTICHE REGGIANE s.r.l., in Reggio Emilia, Via Monari 25) alla descrizione ex art. 129 e 130 C.P.I. dei locali sopra indicati e della documentazione contabile (libri Iva, fatture acquisto/vendita, DDT, bolle doganali, registri vendite ecc.) e commerciale al fine di determinare:

- il numero delle unità di *scooter* a marchio *LAMBRETTA* importate e/o prodotte e/o acquistate da parte di MOTOM ELECTRONICS GROUP s.p.a. o da soggetti ad essa collegati;

- il numero delle unità di detto prodotto vendute da MOTOM ELECTRONICS GROUP s.p.a. e da distributori, rivenditori e soggetti ad essa collegati al momento dell'esecuzione della descrizione, nonché degli ordini e delle consegne eventualmente in corso;

- il numero delle unità di detto prodotto presenti presso MOTOM ELECTRONICS GROUP s.p.a. e presso distributori, rivenditori e soggetti ad essa collegati al momento dell'esecuzione della descrizione;

- i nominativi dei produttori e distributori dello *scooter* in questione nonché dei soggetti comunque coinvolti nella commercializzazione dello stesso;

2) nomina in ausilio all'ufficiale giudiziario quale CTU il dott. Andrea VESTITA (Milano, Via Mauro Macchi 72 - tel. 0270100152) autorizzandolo sin da ora ad avvalersi di propri collaboratori per eventuali accessi contemporanei in sedi diverse nonché ad utilizzare mezzi fotografici e/o supporti

R.G. 24145/11



digitali per l'acquisizione di copia della documentazione oggetto della descrizione;

3) autorizza parte ricorrente ad assistere alle operazioni a mezzo di suoi rappresentanti e consulenti di fiducia;

4) fissa per la comparizione delle parti dinanzi a sé - anche per la discussione sulle ulteriori misure richieste dalla ricorrente - l'udienza del 9.1.2012 ore 11.30, con termine alla ricorrente per la notifica del ricorso e del presente provvedimento entro il 24.12.2011.

Milano, 16.12.2011

Il giudice



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Lucia CIROLLA